

FAQ PAESAGGIO di carattere generale

- **Quando devo richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica?**

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai termini dell'art. 142, degli articoli 136, 143, comma 1, lett. d) e 157 del D. Lgs.vo 42/2004, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Tali soggetti hanno quindi l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

- **Come faccio a verificare se l'immobile su cui devo intervenire è sottoposto a vincolo paesaggistico?**

Il D.lgs 42/2004 e s.m.i "Codice dei beni culturali e del paesaggio" all'art.134 definisce quali sono i beni paesaggistici, rimandando agli appositi articoli la specificazione degli stessi.

In particolare il territorio del Comune di Brescia è interessato dai vincoli di cui all'art. 136 del suddetto Codice, istituiti con appositi decreti ministeriali, e da aree tutelate per legge di cui all'art.142. I predetti vincoli sono riassunti a titolo indicativo e ricognitivo nell'elaborato **Tav. V-PR11 "Vincoli paesaggistici (D. Lgs 42/2004 e s.m.i.)" del P.G.T. vigente.**

Si segnala però che le tavole su indicate, pur riportando la perimetrazione del "bosco ai sensi di legge", non hanno valore esaustivo per quanto riguarda l'individuazione del vincolo paesaggistico derivante dal "bosco", per il quale si rinvia alla normativa statale (art. 2 D. Lgs. 227/2001).

- **Quali sono le procedure vigenti per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica? E quali i tempi per l'ottenimento?**

Per l'espressione delle autorizzazione paesaggistica sono vigenti a far data dal 6 aprile 2017, due distinte procedure:

- una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 cosiddetta **"procedura ordinaria"** (vedasi schema della Regione Lombardia in allegato);
- l'altra, originariamente prevista dal DPR 139/2010 è stata sostituita dalle nuove disposizioni stabilite dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017), in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di "lieve entità" soggetti alla cosiddetta **"procedura semplificata"** (vedasi schema della Regione Lombardia in allegato).

- **Posso presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in zona soggetta a vincolo paesaggistico?**

In relazione al rapporto tra autorizzazione paesaggistica (“ordinaria” o “semplificata”) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la Regione Lombardia ha precisato che, per interventi in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 che prevedano una modifica dello stato dei luoghi e dell'esteriore aspetto degli edifici, **alla SCIA deve essere allegato lo specifico provvedimento paesaggistico rilasciato dall'Ente preposto alla tutela**: tale atto di assenso (autorizzazione paesaggistica) non può essere sostituito dalla SCIA.

- **Qual è l'efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica?**

Per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie l'efficacia è di **5 anni a decorre dal momento in cui diventa efficace il titolo edilizio eventualmente necessario** (data di presentazione della SCIA/CILA o data di ritiro per il Permesso di Costruire), salvo che il ritardo in ordine al rilascio del titolo abilitativo sia imputabile al privato. L'efficacia rimane di 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in tutti gli altri casi in cui non sia dovuto un titolo edilizio abilitativo (attività edilizia libera).

Anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate l'efficacia è di 5 anni dalla data di rilascio della stessa.

- **Posso rinnovare l'autorizzazione paesaggistica con il procedimento semplificato?**

Le autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate con procedura ordinaria, possono essere rinnovate con il procedimento semplificato purché scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

FAQ PAESAGGIO applicazione nuovo DPR 31/2017

INTERVENTI ESCLUSI E SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

- **Quali sono gli interventi per i quali non è richiesta l' autorizzazione paesaggistica?**

L'art. 2 del Regolamento individua gli interventi ed opere "liberi" che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell' **Allegato A** (di cui all'art. 2, comma 1) del D.P.R. 31/2017. Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall'art. 149 del Codice, ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. La nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio.

- **Quali sono gli interventi per i quali si può presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata?**

In base all'art. 3 del Regolamento sono soggetti ad una procedura paesaggistica semplificata gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell' **Allegato B** (di cui all'art. 3, comma 1) del D.P.R. 31/2017, suddiviso in 42 punti.

- **Quali sono gli interventi per i quali devo presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria?**

Qualora gli interventi o le opere non rientrino nelle fattispecie escluse o esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, di cui all'allegato A del nuovo Regolamento, oppure non sia possibile ricomprenderli tra le voci di cui all'allegato B del Regolamento tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, occorre fare ricorso al regime autorizzatorio ordinario previsto dall'art. 146 del Codice.

- **Qual è la documentazione che va allegata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata?**

L'art. 8 del Regolamento disciplina le modalità di compilazione dell'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.

La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:

- sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area;
- è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;

- è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
- è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
- sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

L'art. 8, c. 3 del Regolamento specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storicoculturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

MODIFICHE PROSPETTICHE

- **Per la sostituzione di serramenti, il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura di facciata, quando devo presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica?**

Se si procede ad una pura e semplice sostituzione degli infissi mantenendo invariati materiale, colore, tipologia, forma e disposizione delle specchiature, non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Parimenti, per il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate, se non viene alterato lo stato dei luoghi, riproponendo i materiali e le finiture esistenti e la tinteggiatura originaria delle facciate non occorre presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica.

- **Per gli interventi di coibentazione occorre richiedere autorizzazione paesaggistica?**

Facendo riferimento all'Allegato A del D.P.R. 139/2017, gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici **che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma**, ivi compresi quelli emergenti sulle falde di copertura, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In caso di cappotto esterno non si può escludere l'autorizzazione paesaggistica in quanto le finiture e i rivestimenti sono diversi dagli esistenti.

Non si può escludere l'autorizzazione paesaggistica nemmeno per l'isolamento a copertura con pacchetto isolante esterno poiché, anche in caso di mantenimento delle finiture, si configura una modifica della sagoma esterna, con ricadute a livello percettivo delle modifiche al pacchetto complessivo della copertura.

TAGLIO ALBERI

- **Serve l'autorizzazione paesaggistica per tagliare un albero in zona soggetta a vincolo paesaggistico?**

L'allegato B al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 recante *"Interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato"* al punto B.22 prevede la necessità di autorizzazione paesaggistica per : **"Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi ed arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi**

all'art. 136, comma 1 lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti ove prevista".

L'autorizzazione paesaggistica è quindi necessaria sempre, in ambito soggetto a vincolo paesaggistico, quando è previsto il solo taglio senza la sostituzione dell'albero. Ma è necessaria anche quando è previsto il taglio con la sostituzione, se l'ambito è vincolato ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero per gli immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali e per le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.

Gli ambiti di vincoli di cui all'art. 136, comma 1 lettera a) e b) del Codice sono numerati e individuati nella tavola V-PR11 del PGT da colorazione azzurra e specificati nell'apposita legenda inserita nella tavola.

- **Quando l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria per tagliare un albero?**

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria quando l'albero è collocato esternamente all'ambito soggetto a vincolo paesaggistico.

L'autorizzazione paesaggistica non è inoltre dovuta qualora sia prevista la sostituzione dell'albero da tagliare con le modalità e nei limiti previsti dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

L'allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 recante *"Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica"* al punto A.14 prevede l'esclusione per : ***"Sostituzione o messa a dimora di alberi ed arbusti singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1 lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti ove prevista"***.

L'autorizzazione paesaggistica non è quindi richiesta **quando è prevista la sostituzione** della pianta da tagliare con altro esemplare avente le caratteristiche di seguito descritte e purchè l'ambito di vincolo lo consenta. **L'esonero dall'autorizzazione non è infatti previsto negli ambiti di vincolo di cui all'art. 136, comma 1 lettera a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio**, ovvero per gli immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali e per le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.

Gli ambiti di vincoli di cui all'art. 136, comma 1 lettera a) e b) del Codice sono numerati e individuati nella tavola V-PR11 del PGT da colorazione azzurra e specificati nell'apposita legenda inserita nella tavola.

Cosa si intende per esemplare adulto?

Per esemplari adulti: si intendono generalmente soggetti in grado di riprodursi. Nel caso in specie essendo la variabilità vegetale notevolissima, è possibile definire i seguenti parametri indicativi ma non esaustivi:

- a. Alberi: piante da vivaio di almeno 14-16 cm di circonferenza del tronco (misurata ad 1 m) o di altezza pari ad almeno 2,5 m con tronco e chioma proporzionata.
- b. Arbusti adulti: esemplari già in grado di produrre fiori di altezza pari ad almeno 1 m.

Cosa si intende per specie autoctone?

Per specie autoctone: si intendono alcune fra quelle riportate nell'allegato C delle Norme Forestali Regionali e adatte alle condizioni ecologiche del territorio del Comune di Brescia:

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero campestre, Oppio	Acer campestre l.	albero
Acero riccio	Acer platanoides l.	albero
Acero di monte	Acer pseudoplatanus l.	albero
Ontano nero	Alnus glutinosa (l.) Gaertner	albero
Carpino bianco	Carpinus betulus l.	albero
Castagno	Castanea sativa Miller	albero
Bagolaro	Celtis australis l.	albero
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior l.	albero
Orniello	Fraxinus ornus l.	albero
Noce comune	Juglans regia l.	albero
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.	albero
Platano orientale	Platanus orientalis l.	albero
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba l.	albero
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	Populus nigra l.	albero
Pioppo tremolo	Populus tremula l.	albero
Ciliegio selvatico	Prunus avium l.	albero
Cerro	Quercus cerris l.	albero
Leccio	Quercus ilex l.	albero
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero
Farnia	Quercus robur l.	albero
Salice bianco	Salix alba l.	albero
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia l.	albero
Ciavardello	Sorbus torminalis (l.) Crantz	albero
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Ontano verde	Alnus viridis (Chaix) DC.	arbusto
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Crespino	Berberis vulgaris l.	arbusto
Corniolo	Cornus mas l.	arbusto
Sanguinella	Cornus sanguinea l.	arbusto
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana l.	arbusto
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus l.	arbusto
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Agrifoglio	Ilex aquifolium l.	arbusto
Ginepro comune	Juniperus communis l.	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare l.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Prugnolo	Prunus spinosa l.	arbusto
Rosa canina	Rosa canina l. sensu Bouleng.	arbusto
Salicone	Salix caprea l.	arbusto
Salice grigio	Salix cinerea l.	arbusto
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto
Salice rosso	Salix purpurea l.	arbusto
Salice da ceste	Salix triandra l.	arbusto
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis l.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra l.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (l.)	arbusto
Lantana	Viburnum lantana l.	arbusto
Pallon di maggio	Viburnum opulus l.	arbusto

Cosa si intende per specie storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi?

Per storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, si intendono specie ormai caratteristiche di alcuni ambiti territoriali (pedemonte, parchi e giardini ecc.) comunque adatte a condizioni ecologiche del territorio del Comune di Brescia. Tra queste a titolo indicativo ma non esaustivo si ricordano:

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Cedro atlantica	Cedrus atlantica	albero
Cedro deodara	Cedrus deodara	albero
Cedro del libano	Cedrus libani	albero
Tasso	Taxus baccata	albero
Magnolia grandiflora	Magnolia grandiflora	albero
Magnolia stellata	Magnolia stellata	albero
Magnolia a fiore caduco	Magnolia x soulangeana	albero
Cipresso comune	Cupressus sempervirens	albero
Cipresso Calvo	Taxodium disticum	albero
Gelso	Morus alba	albero
Gelso nero	Morus nigra	albero

LIEVI DIFFORMITA'

La tolleranza del 2 per cento delle misure progettuali, già presente in campo edilizio (articolo 34 del Dpr 380 del 2001), viene allargata anche nell'ambito delle autorizzazioni paesaggistiche.

La novità relativa alla tolleranza del 2 per cento è contenuta nell'allegato A al Dpr, al punto A.31, sigla che indica l'ultima voce dell'elenco degli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica.

Secondo quanto specificato al punto A31, **non necessitano di Autorizzazione Paesaggistica le «opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per**

cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime».

Nel caso dell'autorizzazione paesaggistica, però, rispetto all'art. 34 del Dpr 380 del 2001, viene introdotta anche una tolleranza costruttiva nei confronti di un ulteriore parametro, che il Tu Edilizia non contempla, ossia le «traslazioni dell'area di sedime». Ovviamente sono stabiliti dei limiti, per cui **rispetto al progetto autorizzato, in relazione al quale le opere risultano eseguite in variante, l'intervento o l'opera può discostarsi fino al limite del due per cento delle misure progettuali relative a: altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.**

In definitiva, le opere e gli interventi edilizi che si discostano dal progetto che ha ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica, entro i limiti fissati nel punto A.31 dell'allegato A al Dpr 31 del 2017, non sono considerati abusivi dal punto di vista paesaggistico e quindi non sono soggetti alle relative sanzioni.